

## ALLEGATO 9

**Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive****A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE**

1. Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere:

- devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;
- in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;
- in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;
- i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere:

- deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
- debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.

3. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

**B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO**

1. Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di:

- febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..)
- vaiolo
- colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia

si procederà in tal modo:

- il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al d.lgs. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;
- il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.U.S.L.;
- non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;
- **il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;**
- tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

2. Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

**C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE**

1. Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio:

- la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al d.lgs. 626 del 19 settembre 1994 e successive modifiche e integrazioni;
- è d'obbligo la cremazione.

**D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE**

1. Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:

- tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
- valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i..

2. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del regolamento.

(BUR20050120)

**D.g.r. 21 gennaio 2005 - n. 7/20280**

**Comune di Barbata (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Barbata (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale;

2. di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Barbata (BG);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050121)

**D.g.r. 21 gennaio 2005 - n. 7/20281**

**Comune di Bedulita (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Bedulita (BG), costituita da una sede farmaceutica classificata rurale comprendente tutto il territorio comunale;

2. di precisare che la sede farmaceutica di cui al punto 1. è da ritenersi disponibile per la prelazione al comune di Bedulita (BG);

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Sala

(BUR20050122)

**D.g.r. 21 gennaio 2005 - n. 7/20282**

**Comune di Moio De Calvi (BG) – Istituzione della pianta organica delle sedi farmaceutiche**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di istituire la pianta organica delle sedi farmaceutiche del comune di Moio De Calvi (BG), costituita da una sede

(3.2.0)

(3.2.0)

(3.2.0)